



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

## Circolare Speciale del 11.11.2020 – Decreto Ristori Bis

### IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL “DECRETO RISTORI BIS”

#### IN SINTESI

*Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il c.d. “Decreto Ristori-bis”, contenente una nuova serie di misure volte, tra l’altro, a sostenere le imprese colpite dall’emergenza COVID-19. In particolare:*

- *è stato esteso ad altre attività (tra cui guida alpina, fotoreporter, traduzione ed interpretariato, commercio al dettaglio di bomboniere, ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto) il contributo a fondo perduto riconosciuto dal c.d. “Decreto Ristori” prevedendo inoltre l’incremento dello stesso del 50% per pasticcerie / gelaterie, bar e alberghi con domicilio fiscale / sede operativa nelle zone “arancio / rosse” oggetto delle limitazioni previste dal recente DPCM emanato per il contenimento dell’emergenza;*
- *è riconosciuto un “nuovo” contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività rientranti in specifici settori economici con domicilio fiscale / sede operativa nelle zone “rosse”.*

A seguito dell’emanazione del nuovo DPCM 3.11.2020 che, tra l’altro, ha stabilito i criteri di differenziazione delle zone del territorio italiano in “gialle, arancio e rosse” a seconda della gravità dell’emergenza COVID-19 con conseguenti diverse misure di contenimento della stessa, è stato recentemente pubblicato sulla G.U. 9.11.2020, n. 279 il DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”, contenente “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Il nuovo provvedimento fa seguito al DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, emanato in conseguenza al DPCM 24.10.2020 contenente la prima serie “autunnale” di misure restrittive, nell’ambito del quale è stato previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività.

Tale beneficio è attualmente in corso di erogazione, come reso noto dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 7.11.2020, nei confronti dei soggetti cui spetta “automaticamente” (ossia, senza necessità di presentare la specifica domanda).

Ora, il citato DL n. 149/2020 prevede:

- all’art. 1, la “rideterminazione del **Contributo a fondo perduto**” riconosciuto dal citato DL n. 137/2020 a favore dei soggetti interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 24.10.2020. In particolare è disposta l’**estensione** dello stesso **ad ulteriori settori** nonché l’**incremento del beneficio** per i soggetti esercenti le attività di gelateria / pasticceria, bar e albergo aventi domicilio / sede nelle predette **zone “arancio” e “rosse”**.  
È altresì previsto il riconoscimento di tale contributo nel 2021 nei confronti dei soggetti che operano all’interno di centri commerciali / operatori delle produzioni industriali del settore alimentare e delle bevande;
- all’art. 2, la spettanza di un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 3.11.2020 aventi domicilio / sede nelle **zone “rosse”**, le cui modalità di riconoscimento e di determinazione sono analoghe a quelle previste per il contributo di cui al citato DL n. 137/2020, salva la diversa percentuale di ristoro applicabile.

**MISURE RESTRITTIVE EX DPCM 24.10.2020  
“RIDETERMINAZIONE” CONTRIBUTO EX DL N. 137/2020**

Il contributo di cui al DL n. 137/2020 spetta ai soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che al 25.10.2020:

- hanno partita IVA attiva.



L’attivazione della partita IVA a decorrere dal 25.10 non consente di usufruire del beneficio;

- dichiarano di svolgere, **quale attività prevalente**, una delle attività di seguito riportate.


Considerata la rilevanza del codice attività, va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal Cassetto fiscale del contribuente.



Per effetto dell’abrogazione del comma 2 del citato DL n. 137/2020 è stata ora **soppressa la disposizione** che demandava al MISE la possibilità di **individuare ulteriori codici attività** relativi a settori economici aventi diritto al contributo, purché “*siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive*” introdotte dal citato DPCM.

**REQUISITI RICHIESTI**

La spettanza del beneficio in esame è subordinata alla seguente condizione.



Va considerato che:


- al fine di individuare il fatturato / corrispettivi è necessario avere riguardo alla **data di effettuazione delle operazioni** (cessioni di beni / prestazioni di servizi);
- il contributo spetta anche in assenza di tale requisito (o, meglio, non è necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi) per i **soggetti che hanno iniziato l'attività** (“*attivato la partita IVA*”) **dall'1.1.2019**.



Il contributo in esame spetta anche in caso di ricavi / compensi 2019 **superiori a € 5 milioni** (la presenza di tale condizione comportava l'esclusione dal contributo di cui al citato art. 25).

## MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è riconosciuto “automaticamente” ovvero previa presentazione di un'apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.

Soggetto	Contributo DL n. 137/2020
<p><b>Ha beneficiato del contributo</b> ex art. 25, DL n. 34/2020 e non ha restituito tale beneficio</p>	<p>Riconoscimento “automatico” da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.</p> <p>Ciò, come evidenziato nella Relazione illustrativa al DL n. 137/2020, consente di “<i>rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo</i>”.</p>
<p><b>Non ha presentato istanza</b> per il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020</p>	<p>Presentazione in via telematica, di un'apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.</p> <p> Il contributo <b>non spetta</b> ai soggetti la cui la <b>partita IVA risulta cessata</b> alla data di presentazione della domanda.</p> <p>Con un Provvedimento di prossima emanazione saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione dell'istanza.</p>

La presentazione della domanda riguarda, in particolare:

- innanzitutto i soggetti che, pur avendo ricavi / compensi 2019 pari o inferiori a € 5 milioni e rientrando quindi tra i beneficiari del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020, “*non hanno presentato la relativa istanza*”;
- i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni che risultavano esclusi dal precedente beneficio.

Di fatto, per la maggior parte dei soggetti interessati, il contributo in esame è erogato “automaticamente” avendo gli stessi già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25.

## CONTRIBUTO SPETTANTE

Il beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già usufruito del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.

In particolare lo stesso è determinato quale “**quota**” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.

La quota, ossia la **percentuale di ristoro**, è differenziata in base al settore economico di appartenenza.

Di seguito si riporta l'**elenco “aggiornato”** dal DL n. 149/2020 delle attività interessate dal contributo.

Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400%
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	
56.10.11	Ristorazione con somministrazione	
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	
56.10.42	Ristorazione ambulante	
56.10.50	Ristorazione su treni e navi	
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	
85.51.00 <i>new</i>	<b>Corsi sportivi e ricreativi</b>	
85.52.09	Altra formazione culturale	
90.01.01	Attività nel campo della recitazione	
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie	
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	
91.01.00 <i>new</i>	<b>Attività di biblioteche e archivi</b>	
91.02.00 <i>new</i>	<b>Attività di musei</b>	
91.03.00 <i>new</i>	<b>Gestione di luoghi e monumenti storici a attrazioni simili</b>	
91.04.00 <i>new</i>	<b>Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali</b>	
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	
93.11.10	Gestione di stadi	
93.11.20	Gestione di piscine	
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti	
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca	
93.12.00	Attività di club sportivi	
93.13.00	Gestione di palestre	
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	
93.19.92 <i>new</i>	<b>Attività delle guide alpine</b>	
93.19.99	Altre attività sportive nca	
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici	

93.29.30	Sale giochi e biliardi	200%	
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e divertimento nca		
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby		
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca		
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)		
96.04.20	Stabilimenti termali		
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie	150%	
55.10.00	Alberghi (1)		
55.20.10	Villaggi turistici		
55.20.20	Ostelli della gioventù		
55.20.30	Rifugi di montagna		
55.20.40	Colonie marine e montane		
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence		
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole		
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte		
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero		
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie (1)		
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti (1)		
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina (1)		
20.51.02 new	<b>Fabbricazione di articoli esplosivi</b>		100%
47.78.35 new	<b>Commercio al dettaglio di bomboniere</b>		
49.32.10	Trasporto con taxi		
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente		
49.39.09 new	<b>Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca</b>		
50.30.00 new	<b>Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)</b>		
52.21.30 new	<b>Gestione di stazioni per autobus</b>		
52.21.90 new	<b>Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA</b>		
74.20.11 new	<b>Attività di fotoreporter</b>		
74.20.19 new	<b>Altre attività di riprese fotografiche</b>		
74.30.00 new	<b>Traduzione e interpretariato</b>		
85.52.01 new	<b>Corsi di danza</b>		
92.00.02 new	<b>Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone</b>		
96.01.10 new	<b>Attività delle lavanderie industriali</b>		
56.10.20 new	<b>Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto</b>	50%	
61.90.20 new	<b>Posto telefonico pubblico ed Internet Point</b>		

(1) Per tali attività con domicilio fiscale / sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata / massima gravità e da un livello di rischio alto (zone “arancio” / zone “rosse”), individuate da Ordinanze del Ministero della Salute, il contributo è **umentato di un ulteriore 50%**.



L'importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.

Va evidenziato che il **beneficio è riconosciuto** anche a favore dei **soggetti del settore ricreativo e dell'intrattenimento** per i quali l'art. 25-bis, DL n. 34/2020 (abrogato), riconosceva l'erogazione di uno specifico contributo “privilegiando” le imprese con una riduzione del fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.



Come sopra accennato, il DL n. 149/2020 in esame prevede **l'aumento del contributo ex DL n. 137/2020 di un ulteriore 50%** rispetto alla quota sopra riportata a favore dei soggetti:

- aventi **domicilio fiscale / sede operativa** nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (“3” o “4”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e dell'art. 30 del citato DL n. 149/2020 (**zone “arancio” / zone “rosse”**);
- esercenti le attività individuate dai seguenti codici:

56.10.30 - gelaterie e pasticcerie  
 56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti  
 56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina  
 55.10.00 - alberghi

Va infine evidenziato che il DL n. 149/2020 riconosce la spettanza **nel 2021** del contributo in esame agli:

- operatori con **sede operativa in centri commerciali**;
- operatori delle **produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande**;

interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3.11.2020.


Per tali soggetti il contributo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di un'apposita domanda e determinato:

- **entro il 30%** del contributo a fondo perduto di cui al citato DL n. 137/2020 se l'**attività prevalente rientra** nella Tabella sopra riportata;
- **entro il 30%** del valore calcolato sulla base dei dati della domanda trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25, DL n. 34/2020 se l'**attività prevalente non rientra** nella Tabella sopra riportata.

### **SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO EX ART. 25, DL N. 34/2020**

Come accennato, per i soggetti che hanno già usufruito del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” il beneficio in esame è determinato “*come quota del contributo già erogato*”.

Lo stesso è **parametrato ad una percentuale di quanto già percepito** in precedenza, il cui ammontare è stato determinato applicando alla riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 specifiche percentuali differenziate in base ai ricavi / compensi 2019 (20% fino a € 400.000, 15% da € 400.000 a € 1.000.000 e 10% da € 1.000.000 a € 5.000.000).



Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e che hanno **attivato la partita IVA dall'1.1.2019** il nuovo contributo spetta, **anche in assenza dei requisiti di fatturato**, applicando la percentuale di ristoro alla **misura minima** pari a:

- o € 1.000 per le persone fisiche;
- o € 2.000 per gli altri soggetti.

### SOGGETTI CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA PER CONTRIBUTO EX ART. 25, DL N. 34/2020


I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Rilancio" determinano il beneficio spettante come "*quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza*" trasmessa all'Agenzia nonché dei criteri previsti dal comma 5 del citato art. 25.

In particolare il valore è determinato **applicando una specifica percentuale** (20% - 15% - 10%), individuata in base ai ricavi / compensi 2019, alla **differenza tra il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019**.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	15%
superiori a € 1.000.000	10%



La percentuale del 10%, prevista ai fini del contributo ex art. 25 in caso di ricavi / compensi superiori a € 1.000.000 fino a € 5.000.000 è ora applicabile anche in caso di superamento di tale ultimo limite.



**MISURE RESTRITTIVE EX DPCM 3.11.2020  
NUOVO CONTRIBUTO DL N. 149/2020**

Il nuovo contributo ex DL n. 149/2020 spetta alle imprese che al 25.10.2020:

◦ hanno partita IVA attiva;



L'attivazione della partita IVA a decorrere dal 25.10 non consente di usufruire del beneficio;


◦ dichiarano di svolgere, **quale attività prevalente**, una delle attività di seguito riportate.



Rispetto al beneficio di cui al DL n. 137/2020 è richiesto che i soggetti interessati abbiano **domicilio fiscale / sede operativa** nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità ("4") e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 del citato DPCM 3.11.2020 nonché dell'art. 30, DL n. 149/2020 (**zone "rosse"**).

Come accennato, anche per il contributo in esame:

- è richiesto che il **fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019**;
- il **riconoscimento è automatico ovvero previa presentazione di un'apposita domanda** a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.

Soggetto	Contributo DL n. 149/2020
<b>Ha beneficiato del contributo</b> ex art. 25, DL n. 34/2020 e non ha restituito tale beneficio	Riconoscimento "automatico" da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.
<b>Non ha presentato istanza</b> per il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020	Presentazione in via telematica, di un'apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.  Il contributo <b>non spetta</b> ai soggetti la cui la <b>partita IVA risulta cessata</b> alla data di presentazione della domanda. Con un Provvedimento di prossima emanazione saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione dell'istanza.

### CONTRIBUTO SPETTANTE

Anche il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.

In particolare lo stesso è determinato quale "**quota**" del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.

La quota, ossia la **percentuale di ristoro**, è fissata per tutte le attività al **200%**.

Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
<b>47.19.10</b>	Grandi magazzini	<b>200%</b>
<b>47.19.90</b>	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	



<b>47.51.10</b>	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	<b>200%</b>
<b>47.51.20</b>	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	
<b>47.53.11</b>	Commercio al dettaglio di tende e tendine	
<b>47.53.12</b>	Commercio al dettaglio di tappeti	
<b>47.53.20</b>	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	
<b>47.54.00</b>	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	
<b>47.64.20</b>	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	
<b>47.78.34</b>	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	
<b>47.59.10</b>	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	
<b>47.59.20</b>	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	
<b>47.59.40</b>	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	
<b>47.59.60</b>	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	
<b>47.59.91</b>	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	
<b>47.59.99</b>	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	
<b>47.63.00</b>	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	
<b>47.71.10</b>	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	
<b>47.71.40</b>	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	
<b>47.71.50</b>	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	
<b>47.72.20</b>	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	
<b>47.77.00</b>	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	
<b>47.78.10</b>	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	
<b>47.78.31</b>	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	
<b>47.78.32</b>	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	
<b>47.78.33</b>	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	
<b>47.78.35</b>	Commercio al dettaglio di bomboniere	
<b>47.78.36</b>	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	
<b>47.78.37</b>	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	
<b>47.78.50</b>	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	
<b>47.78.91</b>	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	
<b>47.78.92</b>	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	
<b>47.78.94</b>	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	
<b>47.78.99</b>	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	
<b>47.79.10</b>	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	
<b>47.79.20</b>	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	
<b>47.79.30</b>	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	
<b>47.79.40</b>	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	
<b>47.81.01</b>	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	
<b>47.81.02</b>	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	

47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	




L'importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.

### **Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020**

Come accennato, per i soggetti che hanno già usufruito del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” il beneficio in esame è determinato “*come quota del contributo già erogato*”.

In particolare, lo stesso è individuato applicando al precedente contributo la percentuale di ristoro che, come sopra evidenziato, risulta pari al 200%.




Anche in tal caso, per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e che hanno **attivato la partita IVA dall'1.1.2019** il nuovo contributo spetta, **anche in assenza dei requisiti di fatturato**, applicando la percentuale di ristoro alla **misura minima** pari a:

- o € 1.000 per le persone fisiche;
- o € 2.000 per gli altri soggetti.

### Soggetti che non hanno presentato domanda per contributo ex art. 25, DL n. 34/2020

Per i soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto ex art. 25, il nuovo contributo è così determinato.



#### CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

I contributi in esame:

- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **sono corrisposti dall’Agenzia delle Entrate** mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- sono erogati nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

#### REGIME SANZIONATORIO

Nel caso in cui il **contributo sia in tutto o in parte non spettante**:

- l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
  - della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
  - degli interessi ai sensi dell’art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

Distinti Saluti,

Studio Gritti Calegari